



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO



UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI

SERVIZI DI RASSEGNA STAMPA ON LINE,
MONITORAGGIO RADIO TELEVISIVO E
VISUALIZZAZIONE DELLE AGENZIE DI
STAMPA A FAVORE DI AGCM

- DISCIPLINARE DI GARA -

CIG B674A31B05 - RDO N. 5213155

1. PREMESSA.....	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	3
3. OGGETTO DELL' APPALTO, DURATA, IMPORTO, E OPZIONI	4
4. REVISIONE PREZZI.....	6
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	7
6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	7
7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	9
8. AVVALIMENTO.....	10
9. SUBAPPALTO	12
11. SOCCORSO ISTRUTTORIO	14
12. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	15
13. OFFERTA TECNICA	22
15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	25
16. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	25
17. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	26
18. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	27
19. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI FINALI	27
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE	28
21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	28
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	29
23. AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	30
24. ACCESSO AGLI ATTI.....	31
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	31

1. PREMESSA

L'Autorità garante per la concorrenza e il mercato (in appresso per brevità anche "Autorità" o "AGCM") intende approvvigionarsi di un servizio di rassegna stampa degli articoli pubblicati su stampa nazionale, locale ed estera, testate internet e siti web, canali radiofonici e televisivi, nonché agenzie stampa, sui temi istituzionali e su tematiche di interesse della medesima, secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel capitolato tecnico e nella documentazione di gara.

A tal fine, si ricorre a procedura telematica di acquisto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2023 (di seguito anche "Codice") mediante una Richiesta di Offerta (RdO) nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), bando Servizi - Settore merceologico "Servizi di Informazione, Comunicazione e marketing"- Categoria 3 "Rassegna stampa", aperta a tutti gli operatori abilitati, nonché secondo le regole e modalità previste dalle Regole del sistema di *e-procurement* della Pubblica Amministrazione.

Le condizioni particolari di contratto sono disciplinate nel documento "Obblighi contrattuali" e nel Capitolato tecnico, caricati a sistema ed allegati alla RdO unitamente al presente Disciplinare di gara.

Il presente Disciplinare di Gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura, alle modalità di compilazione e presentazione dell'Offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, alla procedura di aggiudicazione e contiene ulteriori informazioni relative all'affidamento di cui trattasi, mentre le caratteristiche e le modalità esecutive del servizio sono precisate nel Capitolato Tecnico (**all.1**).

L'amministrazione appaltante è l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con sede in Piazza G. Verdi 6/A - 00198 ROMA - C.F. 97076950589 - www.agcm.it.

Il RUP per la presente procedura è la dott.ssa Maria Grazia Perulli, tel. 06 85821316, e-mail: gare.contratti@agcm.it; mariagrazia.perulli@agcm.it.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

La documentazione di gara, accessibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti" e sulla Piattaforma MEPA, comprende:

- a) disciplinare di gara;
- b) capitolato tecnico;
- c) obblighi contrattuali;
- d) schema di domanda di partecipazione;
- e) documento di gara unico europeo - DGUE;
- f) patto di integrità.

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare **entro le ore 12.00 del 29 aprile 2025** in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti.

I chiarimenti e/o le rettifiche alla documentazione di gara, che l'Amministrazione appaltante riterrà di elaborare, come anche ogni altra informazione relativa alla procedura di gara, sono

fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione sul sito *Acquistinrete* del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale sito internet prima del caricamento dell'offerta sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni.

L'operatore economico con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita "Area comunicazioni" ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente alla presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'offerta.

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui l'Amministrazione lo riterrà opportuno, l'Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, co.2 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, DURATA, IMPORTO, E OPZIONI

La presente procedura ha per oggetto i servizi di rassegna stampa on line e di monitoraggio radiotelevisivo nonché il servizio di visualizzazione delle agenzie stampa.

Per un'esauritiva trattazione degli elementi e dei requisiti dei servizi oggetto della procedura in argomento, si rimanda integralmente al Capitolato Tecnico allegato al presente Disciplinare (**All. 1**), al quale, pertanto, si fa integrale rinvio.

Le attività saranno svolte, in relazione alle specifiche esigenze del servizio e comunque secondo quanto indicato dall'AGCM.

La durata dell'appalto è pari a 12 (dodici) mesi, con opzione di proroga per ulteriori 12 (dodici) mesi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Codice, si precisa che il presente appalto non viene suddiviso in lotti funzionali in ragione della specificità dei servizi oggetto del medesimo, riconducibili alla sfera strategica dell'informazione istituzionale e ad attività strettamente correlate tra loro e dal punto di vista tecnico e dal punto di vista organizzativo, tali da richiedere una gestione unitaria dell'appalto e da determinare l'esigenza di avere un unico interlocutore contrattuale, al fine di assicurare i massimi livelli di efficienza nella gestione e nel monitoraggio delle attività previste nel contratto.

L'importo posto a base d'asta per i servizi oggetto della presente procedura per 12 mesi di durata

 AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI	SERVIZI DI RASSEGNA STAMPA ON LINE, MONITORAGGIO RADIO TELEVISIVO E VISUALIZZAZIONE DELLE AGENZIE DI STAMPA A FAVORE DI AGCM
--	---

contrattuale è pari a complessivi **euro 75.000 oltre IVA ove dovuta**.

Nel predetto importo a base d'asta sono inclusi tutti i costi che l'Operatore economico dovrà sostenere per la corretta esecuzione dell'appalto, non essendo prevista la corresponsione da parte di AGCM di ulteriori importi a nessun titolo.

In conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 81/2008, si dichiara che in ragione delle modalità di svolgimento dell'appalto non è necessaria la redazione del Documento di valutazione dei rischi da interferenze. Pertanto l'importo degli oneri per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi interferenziali in relazione al presente appalto, non soggetto al ribasso d'asta, è valutato complessivamente ad **euro zero**.

Trattandosi di prestazioni di natura prevalentemente intellettuale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 108, comma 9 del Codice, non è obbligatoria l'indicazione nell'offerta né dei costi relativi alla manodopera, nonché degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'appalto è finanziato con fondi del bilancio dell'Autorità.

	Descrizione	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo euro (Iva escl.)
	Servizi di rassegna stampa on line e di monitoraggio radiotelevisivo nonché il servizio di visualizzazione delle agenzie stampa	79820000-8	P	€ 75.000,00
A)	Importo a base di gara			€ 75.000,00
B)	Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			zero
	Importo complessivo (A+B)			€ 75.000,00

Ai sensi dell'art. 120 comma 10 del Codice, AGCM si riserva la facoltà di prorogare, a proprio insindacabile giudizio, il contratto per una durata di ulteriori 12 (dodici) mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 20 gg. prima della scadenza del contratto, previa apposita determina di autorizzazione. L'importo stimato di tale opzione è pari a *euro* 75.000,00 al netto di Iva.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del d.lgs. n. 36/2023 è prevista inoltre l'opzione di incremento delle prestazioni fino a un massimo del 20% del valore contrattuale, per un importo massimo stimato di *euro* 30.000,00 (Iva esclusa).

Fermo quanto sopra, eventuali estensioni, riduzioni, sospensioni o soppressioni di parte del servizio, anche a seguito di riorganizzazione di funzioni istituzionali, disposti da norme di legge,

 AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI	SERVIZI DI RASSEGNA STAMPA ON LINE, MONITORAGGIO RADIO TELEVISIVO E VISUALIZZAZIONE DELLE AGENZIE DI STAMPA A FAVORE DI AGCM
--	---

regolamenti, provvedimenti amministrativi interni, avverranno senza oneri aggiuntivi per l'AGCM e saranno comunicate all'Aggiudicatario con preavviso minimo di giorni 20 (venti).

Resta ferma la facoltà per la stazione appaltante, in casi eccezionali, di prorogare il contratto in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11 del d.lgs. n. 36/2023. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 36/2023, il **valore globale stimato dell'appalto** è pertanto pari a **euro 180.000,00** (Iva esclusa) così suddiviso:

Importo a base di gara	€ 75.000,00
Importo per opzione proroga contratto max 12 mesi	€ 75.000,00
Importo massimo del quinto d'obbligo in aumento	€ 30.000,00
Valore globale stimato dell'appalto	€ 180.000,00

4. REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dell'Allegato II.2-bis, la stazione appaltante applicherà le clausole di revisione dei prezzi in automatico, qualora nel corso dell'esecuzione, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, accerti, mediante un monitoraggio mensile degli indici di aggiornamento prezzi, che si sia determinata una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai sensi del comma 3, lett. b) dell'art. 60 e s.m.i., ai fini del calcolo della variazione dei prezzi – che avverrà secondo le modalità di cui all'art. 12 dell'All. II 2 bis al Codice- si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici, anche disaggregati, delle retribuzioni contrattuali orarie, i quali sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

In particolare la stazione appaltante, in ragione dell'associazione univoca tra il CPV relativo ai servizi oggetto di appalto e l'indice ISTAT di cui alla Tabella D1 dell'Allegato II.2-bis, applicherà in sede di revisione dei prezzi l'indice PPI (prezzi di produzione per l'industria), riferiti al mercato interno.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi la stazione appaltante utilizzerà le risorse di cui all'art. 60 comma 5 lett. a) e b) del Codice.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 dell'Allegato II.2-bis, quando l'applicazione della revisione dei prezzi non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva la possibilità per la stazione appaltante o l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto, si applica l'articolo 122, comma 5, del codice, a mente del quale l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 65 del d.lgs. n. 36/2023. Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice e s.m.i..

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e è), è tenuto anch'esso a indicare in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o stabile di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara;
- in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lettera g) del d.lgs. n. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

In particolare, potranno partecipare alla presente procedura gli Operatori economici che alla data di presentazione della domanda, siano in possesso, a pena di esclusione dei seguenti:

a) Requisiti di carattere generale

- non versino in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dagli artt. 94, 95 e seguenti del Codice e da qualsiasi altra disposizione normativa e regolamentare.

L'Autorità verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'art. 94 del d.lgs. n. 36/2023 sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del d.lgs. n. 36/2023 è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del d.lgs. n. 36/2023 i requisiti generali sono posseduti sia dalle consorziate indicate quali esecutrici sia dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dalla consorziata esecutrice.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6 del d.lgs. n. 36/2023;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata all'Autorità.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del d.lgs. n. 36/2023 dandone comunicazione all'Autorità.

Sono considerate misure sufficienti, il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i. a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

- **Requisito di idoneità professionale:**

- iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- iscrizioni ad Albi e/o Registri, eventualmente necessarie per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Disciplinare e siano in possesso di tutte le eventuali necessarie Autorizzazioni rilasciate in materia ai sensi della vigente normativa dalle competenti autorità.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del d.lgs. n. 36/2023.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lett. e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale: il requisito relativo all'iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. o altro registro professionale per attività inerente all'oggetto di gara deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale: il requisito relativo all'iscrizione nel registro della C.C.I.A.A., o altro registro professionale per attività inerente all'oggetto di gara deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante potrà comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, entro un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso dei requisiti di idoneità professionale solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario. Il contratto di avvalimento deve essere allegato:

- **alla domanda di partecipazione** nel caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione;
- **all'offerta tecnica** nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla presente procedura alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

La stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto di appalto.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario, previa richiesta da parte dell'Autorità. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) possono utilizzare, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 dell'art. 67, requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso Consorzio in proprio.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta i servizi o le parti di servizio che intende subappaltare con la relativa incidenza in termini percentuali. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 119 del Codice, la Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice l'aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2-bis, del Codice nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate incoerenza con quanto previsto degli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

I subappaltatori devono possedere i requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II, Parte V del Codice ed eventuali requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del medesimo.

Salvi i casi di cui all'art. 119 comma 11 del Codice, l'AGCM non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 67 comma 4 del Codice, i consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) alle proprie consorziate non costituisce subappalto.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 119 del Codice ed alle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando MePA citato al precedente paragrafo 1.

Ai sensi del comma 17 dell'art. 119 del Codice, nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto (c.d. subappalto a cascata), si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dal medesimo art. 119 del D. Leg.vo 36/2023 e da altri articoli del Codice in tema di subappalto.

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Fermo restando quanto previsto dall'art. 92 comma 2 lett. c) del Codice per il caso in cui si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema di e-Procurement del MePA tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, le offerte, redatte obbligatoriamente in lingua italiana, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre **le ore 10.00 del giorno 12 maggio 2025** esclusivamente attraverso la procedura prevista dal Sistema di e-Procurement del MePA. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte sopra indicato;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e – ove richiesta -di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. Ove la rettifica sia ritenuta accoglibile, essa è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta né la sua modifica sostanziale.

L'Offerta è composta da:

A – Documentazione amministrativa:

- Disciplinare di gara;
- Domanda di partecipazione ed eventuale subappalto;
- “Request.xml” del Documento di gara Unico europeo (DGUE) che rappresenta la struttura sulla base della quale gli operatori economici, in sede di partecipazione, devono compilare la loro “Response.xml” del Documento di gara unico europeo;
- Patto di integrità;
- Capitolato tecnico;
- Obblighi contrattuali;
- Documentazione in caso di avvalimento;
- Documentazione per i soggetti associati;
- Dichiarazioni integrative eventuali;
- Ricevuta avvenuto pagamento contributo di gara.

B – Offerta tecnica:

- Relazione tecnica;
- Rassegne campione relative al giorno 5 maggio 2025 e al giorno 8 maggio 2025;
- CV del team dedicato;
- Eventuali ulteriori dichiarazioni di cui al successivo art.13;
- Elenco fonti monitorabili oltre al numero minimo indicato in capitolato.

C – Offerta economica:

- Documento di offerta economica generato dal Sistema;

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del d.lgs. n. 36/2023 possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla

procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine indicato dalla stazione appaltante, comunque non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

12. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare e/o allegare la seguente documentazione:

A.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, che potrà essere redatta utilizzando il modulo **“Domanda di partecipazione – Allegato 1”** predisposto dalla Stazione Appaltante e caricato a sistema, con la quale il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che

sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali;
- di partecipare alla gara come Impresa singola ovvero in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, fornendo i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata), nonché le parti di lavoro svolte da ciascuna Impresa;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c), d) del d.lgs. n. 36/2023, il consorzio indica le consorziate per le quali concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
- di aver esaminato gli elaborati a corredo posti a base di gara e di avere pertanto esatta cognizione delle prestazioni richieste aventi valore di progetto ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 36/2023;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile sul sito internet dell'Autorità <https://www.agcm.it/chi-siamo/normativa/delibere-sull-organizzazione> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il Patto di integrità. La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011 e dell'art. 1, comma 17 della Legge n. 190/2012;
- il domicilio eletto, l'indirizzo di posta elettronica certificata e l'indirizzo email per l'invio delle comunicazioni della stazione appaltante;
- di essere consapevole che, **qualora siano fornite nell'ambito della presente procedura** - al momento della presentazione dell'offerta oppure delle relative eventuali giustificazioni o precisazioni di cui all'art. 110 del d.lgs. 36/2023 **informazioni che costituiscano segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'art. 35 comma 4, lett. a) del**

predetto decreto, l'operatore economico dovrà contestualmente rilasciare comprovata e motivata dichiarazione in calce al documento contenente le informazioni medesime. Tale dichiarazione, unitamente alla versione non riservata della documentazione in questione da allegare a cura dell'operatore economico, sarà utilizzata nell'ambito dell'istruttoria delle richieste di accesso da parte di terzi; in mancanza di tale dichiarazione l'AGCM riterrà insussistente ogni controinteresse alla riservatezza delle suddette informazioni e procederà sulle eventuali istanze di accesso agli atti dei concorrenti senza la notifica di cui all'art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184;

- le eventuali dichiarazioni integrative previste dal presente disciplinare.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D. lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del d.lgs. n.36/2023, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

A.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente dovrà produrre la “*Response.xml*” del DGUE, nonché lo stesso DGUE in formato PDF, nelle seguenti modalità:

- 1) accede al link eDGUE disponibile su www.acquistinretepa.it;

- 2) seleziona la compilazione come operatore economico;
- 3) esegue l'upload del file *"Request xml"*
- 4) inserisce i dati richiesti;
- 5) genera il file *"Response xml"*.

La *"Response xml"* del DGUE deve essere sottoscritta con una firma digitale che consenta di conservarne il formato XML, ad es. con la firma CAdES (con estensione p7m), dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto fornito dei poteri necessari (*in tal caso allegare copia della procura speciale e del documento d'identità*):

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dalle consorziate per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
- dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;
- dall'impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative:
 - nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; Parte VI;
 - nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI, senza, tuttavia, indicare i requisiti tecnici migliorativi che mette a disposizione (che andranno indicati in Offerta tecnica).

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dalle consorziate per conto dei quali il consorzio concorre.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della RDO;

- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della RDO;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della RDO.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico sia in tale ultimo caso che nel caso in cui la causa di esclusione si sia verificata dopo la presentazione dell'offerta, adotta e comunica le misure di *self-cleaning*.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Con riferimento alla Parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 95, comma 2, del Codice, **limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale**, esclusivamente quelle il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a euro 35.000,00. A tale fine nella apposita sezione del DGUE dovranno essere indicati oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio.

A.3) PATTO DI INTEGRITÀ debitamente sottoscritto digitalmente per accettazione:

- dal legale rappresentante dell'Operatore Economico partecipante o dal procuratore fornito dei poteri necessari;
- in caso di partecipazione in forma associata (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzi, aggregazioni di impresa aderenti a contratto di rete) dal Consorzio, nonché da ciascuna delle imprese consorziate o raggruppate o aggregate;
- in caso di ricorso all'avvalimento, anche dal legale rappresentante dell'Impresa o delle imprese ausiliarie.

A.4) DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART.186 BIS DEL R.D. 16.03.1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

A.5) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;

A.6) DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti, ovvero della percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del lavoro, ovvero della percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o con funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del d.lgs. n. 36/2023 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del lavoro, ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del lavoro, ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

 AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI	SERVIZI DI RASSEGNA STAMPA ON LINE, MONITORAGGIO RADIO TELEVISIVO E VISUALIZZAZIONE DELLE AGENZIE DI STAMPA A FAVORE DI AGCM
--	---

- dichiarazione delle parti del lavoro, ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del lavoro, ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del lavoro, ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

A.7) EVENTUALE/I PROCURA/PROCURE

A.8) EVENTUALE DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

A.9) CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Il pagamento del contributo obbligatorio in favore dell'ANAC è pari a euro 18,00 (diciotto/00), ai sensi dell'art. 2 della deliberazione ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12 gennaio 2024.

L'operatore economico può acquisire tutte le informazioni utili sulle modalità di versamento del contributo al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

Si raccomanda di procedere al pagamento con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 10.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice.

Solo in caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

Nel caso di R.T.I. o Consorzi il versamento è unico. In tali casi il versamento dovrà essere effettuato:

 AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI	SERVIZI DI RASSEGNA STAMPA ON LINE, MONITORAGGIO RADIO TELEVISIVO E VISUALIZZAZIONE DELLE AGENZIE DI STAMPA A FAVORE DI AGCM
--	---

- in caso di R.T.I., sia costituito sia costituendo, dall'impresa mandataria del raggruppamento stesso;
- in caso di Consorzio stabile, dal Consorzio stesso;
- in caso di Consorzio ordinario, si applica quanto previsto in caso di R.T.I..

13. OFFERTA TECNICA

Il concorrente inserisce a Sistema, nella Busta tecnica la documentazione indicata nella tabella che segue:

Offerta tecnica	
Documento	Busta
Relazione tecnica	Tecnica
Rassegne campione relative al giorno 5 maggio 2025 e al giorno 8 maggio 2025	Tecnica
Elenco CV del personale dedicato	Tecnica
Elenco testate monitorabili oltre a quelle indicate in capitolato	Tecnica
Eventuale: in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento	Tecnica
Eventuale: dichiarazione su eventuali segreti tecnici o commerciali	Tecnica
Eventuale: copia aggiuntiva dell'offerta tecnica oscurata per motivi di segretezza	Tecnica

La Relazione tecnica, contenente la proposta tecnico organizzativa con riferimento ai criteri di valutazione indicati al successivo art. 16, deve contenere in forma chiara e sintetica una descrizione delle modalità di prestazione dei servizi oggetto della presente procedura, come dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico (All. 1), che si componga di massimo 10 pagine. Per “pagina” deve intendersi una “facciata”. Le pagine eccedenti suddetto limite massimo non saranno valutate dalla Commissione giudicatrice.

E' richiesto che detta Relazione descriva i servizi in modo che possa esserne valutata:

- la precisione e la ricchezza (per numero di articoli) delle rassegne presentate e la facilità di consultazione degli articoli stessi da dimostrare sia mediante n. 2 Rassegne campione relative rispettivamente al giorno 5 maggio 2025 e al giorno 8 maggio 2025 da realizzare su quotidiani nazionali (ivi comprese le edizioni locali), internazionali ed eventuali periodici, preceduti dall'Indice delle rassegne, alle quali accedere tramite browser mediante credenziali specifiche e provvisorie fornite dal concorrente, in modalità sia lettore che amministratore, sia mediante gli elenchi delle ulteriori testate monitorabili offerte rispetto a quelle obbligatoriamente richieste nel Capitolato Tecnico; si rimanda, quanto alle fonti media che devono costituire l'oggetto delle Rassegne campione, a quelle monitorate e indicate come servizio minimo nel Capitolato Tecnico ai paragrafi nn. A2, B1 e C2;
- la pertinenza e la coerenza della distribuzione degli articoli all'interno delle sezioni di cui si compone la rassegna da dimostrare mediante Rassegne campione; si rimanda, in ordine alle parole chiave, a quanto precisato in merito nel Capitolato Tecnico ai paragrafi A2 e C2;
- completezza, precisione e chiarezza dell'abstract;

- d) la praticità d'uso, la fruibilità e le funzionalità (consultazione/ricerca/stampa/invio della rassegna) del software per la consultazione e la gestione della rassegna stampa da dimostrare mediante Rassegne campione;
- e) la disponibilità di personale dedicato ai servizi per AGCM con specifica e comprovata esperienza nel settore (si terrà conto del numero degli addetti messi a disposizione per il servizio e dei relativi CV) e la tempestività dell'assistenza tecnica e il periodo orario assicurato durante la giornata compresi il sabato e i festivi oltre gli orari già previsti da Capitolato.
Si precisa che la Commissione non intende valutare i CV nominativi specifici dei soggetti che saranno impiegati nell'appalto ma esclusivamente la qualità professionale in termini di esperienza e formazione delle figure che saranno impiegate.
- e) le funzionalità di visualizzazione del flusso di notizie delle agenzie di stampa in termini di efficienza, accessibilità, sicurezza e possibilità di personalizzarne la fruizione;
- f) le eventuali proposte migliorative sulla base delle utilità per AGCM.

Alla relazione tecnica dovranno quindi essere allegati:

1. gli elenchi delle ulteriori testate monitorabili rispetto a quelle indicate in capitolato;
2. n. 2 Rassegne campione relative al giorno 5 maggio e al giorno 8 maggio 2025 con le credenziali per accedervi tramite browser in modalità sia lettore che amministratore;
3. i CV del personale dedicato al presente appalto.

Detti allegati non concorrono ai fini del calcolo del limite massimo di 10 pagine di cui deve comporsi la Relazione Tecnica.

L'offerta del partecipante non verrà valutata dalla Commissione giudicatrice, in caso di carenze della documentazione relativa all'Offerta Tecnica che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato e priva di qualsivoglia indicazione di carattere economico, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Inoltre, in ossequio a quanto previsto dall'art. 36 del Codice in materia di ACCESSO AGLI ATTI, l'Operatore Economico partecipante dovrà allegare:

1. una **dichiarazione firmata con l'indicazione delle parti della Relazione Tecnica coperte da riservatezza**, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali dette parti dell'offerta sono da segretare ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a) del Codice.
2. una **copia firmata della Relazione Tecnica adeguatamente oscurata** nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

In mancanza di quanto sopra, la Relazione Tecnica dell'offerente si intende priva di segreti tecnici o commerciali da oscurare.

Resta ferma, in ogni caso, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e, ove ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dall'offerente, di procedere ai sensi del comma 6 del sopra citato art. 36, segnalando la circostanza all'ANAC, la

quale **potrà irrogare una sanzione pecuniaria** nella misura stabilita dall'art. 222, comma 9, del Codice (ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione), qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento.

In caso di avvalimento premiale deve altresì essere presentato il relativo contratto di avvalimento. L'offerta tecnica è sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

14. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la propria offerta economica, consistente nel modello generato dal Sistema, indicando il **prezzo complessivo offerto rispetto alla base d'asta da ribassare di euro 75.000,00 oltre IVA**, per i servizi oggetto della presente procedura di gara per una durata di 12 mesi.

Ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice, trattandosi di servizi di natura intellettuale e di forniture senza posa in opera non è richiesta l'indicazione dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dei costi della manodopera.

L'Offerta dovrà, comunque, essere congrua rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi e/o delle forniture e adeguata e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza.

Ai sensi dell'art. 110 comma 5, lettera d) del Codice, in sede di eventuale verifica dell'offerta anomala l'AGCM verificherà che il costo della manodopera non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle, in appresso citate, di cui all'art. 41, comma 13 del Codice. Ai sensi degli artt. 41, comma 13 e 110 commi 5 e 6 del Codice, il costo del personale non potrà essere inferiore ai minimi salariali retributivi indicati annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione.

Verranno prese in considerazione fino a quattro cifre decimali.

In caso di discordanza tra i prezzi indicati in lettere e cifre prevarranno gli importi indicati in lettere.

Potrà essere prodotta una sola offerta. Non sono, pertanto, ammesse offerte alternative o successive.

Il prezzo offerto si intende omnicomprensivo con tutte le voci incluse e nessuna esclusa. Sono inammissibili le offerte che superino l'importo a base d'asta.

L'offerta economica è sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le offerte condizionate, parziali o espresse in modo indeterminato saranno considerate nulle.

 AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI	SERVIZI DI RASSEGNA STAMPA ON LINE, MONITORAGGIO RADIO TELEVISIVO E VISUALIZZAZIONE DELLE AGENZIE DI STAMPA A FAVORE DI AGCM
--	---

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata *sulla base del* miglior rapporto qualità/prezzo. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata secondo i criteri e le modalità di seguito stabilite, con l'attribuzione fino ad un massimo di 100 punti così suddivisi:

	<i>Punteggio massimo</i>
<i>OFFERTA TECNICA</i>	80
<i>OFFERTA ECONOMICA</i>	20
TOTALE	100

Si precisa che non sono ammesse offerte per parti del servizio né varianti al Capitolato Tecnico (fatta eccezione per le eventuali migliorie offerte in sede di Offerta Tecnica).

16. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

La valutazione dell'offerta tecnica presentata dall'operatore economico è effettuata in relazione ai seguenti criteri di natura discrezionale:

Criteri di valutazione di cui al par. 13 lettere:	Criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio:	punteggio massimo:
a)	la precisione e la ricchezza (per numero di articoli) delle rassegne presentate e la facilità di consultazione degli articoli stessi, da dimostrare sia mediante Rassegne campione sia mediante gli elenchi delle ulteriori testate monitorabili offerte rispetto a quelle obbligatoriamente richieste nel Capitolato Tecnico.	15
b)	la pertinenza e la coerenza della distribuzione degli articoli all'interno delle sezioni di cui si compone la rassegna da dimostrare mediante Rassegne campione.	10
c)	la completezza, la precisione e la chiarezza dell'abstract	5
d)	la praticità d'uso, la fruibilità e le funzionalità (consultazione/ricerca/stampa/invio della rassegna) del software per la consultazione e la gestione della rassegna stampa da dimostrare mediante Rassegne campione.	15

e)	la disponibilità di personale dedicato ai servizi per AGCM con specifica e comprovata esperienza nel settore (si terrà conto del numero degli addetti messi a disposizione per il servizio e dei relativi CV) e la tempestività dell'assistenza tecnica e il periodo orario assicurato durante la giornata compresi il sabato e i festivi oltre gli orari già previsti da capitolato.	15
f)	le funzionalità di visualizzazione del flusso di notizie delle agenzie di stampa in termini di efficienza, accessibilità, sicurezza e possibilità di personalizzarne la fruizione.	15
g)	le proposte migliorative sulla base della maggior utilità per l'AGCM	5

17. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La valutazione degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale avverrà secondo il seguente metodo

- attribuzione discrezionale di un voto (da moltiplicare poi per il peso relativo al criterio/sub-criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara. Ciascun commissario attribuirà a ciascun elemento qualitativo un coefficiente variabile tra zero e 1, sulla base della scala di giudizio sotto riportata:
 - ✓ **ottimo:** voto 1 - nel caso in cui vi sia assoluta rispondenza a quanto previsto nel rispettivo parametro. Massima rispondenza della proposta alle esigenze funzionali dell'Autorità. Per le eventuali proposte migliorative sarà valutata l'utilità, l'adeguatezza e la rispondenza agli obiettivi dell'Autorità. In conclusione, superiore agli standard richiesti.
 - ✓ **più che adeguato:** voto 0,8 - nel caso in cui vi sia una più che adeguata rispondenza a quanto previsto nel rispettivo parametro. Più che adeguata rispondenza della proposta alle esigenze funzionali dell'Autorità. Per le eventuali proposte migliorative sarà valutata l'utilità, l'adeguatezza e la rispondenza agli obiettivi dell'Autorità. In conclusione, più che in linea con gli standard richiesti.
 - ✓ **adeguato:** voto 0,6 - nel caso in cui vi sia adeguata rispondenza a quanto previsto nel rispettivo parametro. Adeguata rispondenza della proposta alle esigenze funzionali dell'Autorità. Per le eventuali proposte migliorative sarà valutata l'utilità, l'adeguatezza e la rispondenza agli obiettivi dell'Autorità. In conclusione, in linea con gli standard richiesti.
 - ✓ **parzialmente adeguato:** voto 0,4 - nel caso in cui vi sia una rispondenza parzialmente adeguata a quanto previsto nel rispettivo parametro. Parzialmente adeguata rispondenza della proposta alle esigenze funzionali dell'Autorità. Per le eventuali proposte migliorative sarà valutata l'utilità, l'adeguatezza e la rispondenza agli obiettivi dell'Autorità. In conclusione, quasi sufficiente rispetto agli standard richiesti.
 - ✓ **scarsamente adeguato:** voto 0,2 - nel caso in cui vi sia una scarsa rispondenza a quanto previsto nel rispettivo parametro. Scarsamente adeguata rispondenza della proposta alle esigenze funzionali dell'Autorità. Per le eventuali proposte migliorative sarà valutata l'utilità, l'adeguatezza e la rispondenza agli obiettivi dell'Autorità. In conclusione, scarsamente

sufficiente rispetto agli standard richiesti.

- ✓ **inadeguato:** voto zero - nel caso in cui vi sia un progetto inadeguato rispetto a quanto previsto nel rispettivo parametro. Inadeguata rispondenza della proposta alle esigenze funzionali dell'Autorità. Per le eventuali proposte migliorative sarà valutata l'utilità, l'adeguatezza e la rispondenza agli obiettivi dell'Autorità. In conclusione, assolutamente carente rispetto agli standard richiesti.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio discrezionale a ciascun criterio si procederà pertanto applicando la seguente formula:

$$C(a) = [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito;

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

I coefficienti V(a)_i saranno determinati dalla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

18. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica viene espressa come prezzo offerto sull'importo a base d'asta. Il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta con il minor prezzo. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio determinato applicando la seguente formula (proporzionalità inversa interdipendente):

$$PE_i = PE * P_{min} / P_i$$

dove:

PE_i: Punteggio Economico attribuito all'offerta del concorrente i-simo;

PE: Punteggio Economico massimo disponibile per la singola voce

P_i: Prezzo offerto

P_{min}: minor prezzo offerto.

La graduatoria finale verrà redatta sulla base dei punteggi totali conseguiti da ciascun concorrente, dati dalla sommatoria dei punteggi parziali tecnici ed economici.

19. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI FINALI

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo compensatore. La graduatoria finale verrà redatta sulla base dei punteggi totali conseguiti da ciascun concorrente dati dalla sommatoria dei punteggi parziali tecnici ed economici.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Nel caso di più offerte che abbiano riportato un punteggio complessivo uguale, verrà individuato quale migliore offerente il concorrente che abbia riportato il maggior punteggio nell'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio

complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa entro il termine assegnato. E' collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* si procederà all'individuazione del migliore offerente mediante sorteggio pubblico, previa comunicazione ai concorrenti della data e dell'ora in cui esso sarà effettuato.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. n. 36/2023, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Autorità trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La gara verrà svolta con procedura di acquisto telematico mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Si richiamano, in particolare, gli artt. 50, 51, 52, 53 delle "*Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione*", che si intendono qui integralmente trascritti, significando che gli stessi troveranno applicazione ai fini della presente procedura.

La prima sessione avrà luogo il **giorno 12 maggio 2025 alle ore 12.00**.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 1 giorno prima della data fissata.

Il RUP procederà alla verifica della documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse e bloccate dal sistema, e procederà a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla successiva fase di gara.

La commissione giudicatrice procederà all'apertura delle offerte presentate. In una o più sedute riservate la commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che superano in entrambi i parametri, tecnico ed economico, i quattro quinti del punteggio massimo complessivo attribuibile. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP con il supporto della Commissione giudicatrice, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

La stazione appaltante comunicherà, ai sensi dell'art. 90, comma 1. lett. b) entro 5 giorni dall'aggiudicazione della gara, l'esito della stessa all'aggiudicatario nonché, ai sensi della lett. c) del suddetto disposto normativo, l'aggiudicazione e il nome dell'aggiudicatario ai soggetti indicati alla lett. c) del medesimo disposto normativo.

Il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 63 del Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in modalità elettronica secondo le regole dell'*e-procurement* sul Mepa. Ai fini della stipula, il contratto sottoscritto dal Punto Ordinante sarà caricato a sistema entro il termine di validità dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 18, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo Allegato I.4, l'Aggiudicatario, all'atto della stipula, dovrà provvedere al pagamento delle spese per l'imposta di bollo sui contratti pubblici, pari a *euro* 40,00, così come rideterminata nel valore, in funzione delle fasce di importo del contratto, dalla tabella A dell'art. 3 dell'Allegato I.4, con modalità telematiche, utilizzando il modello "*F24 Versamenti con elementi identificativi*" (F24 ELIDE).

Il modello di versamento deve contenere l'indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG) e deve far riferimento al **codice tributo 1573** "*Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36*", secondo quanto indicato nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 37/E del 28 giugno 2023.

L'Aggiudicatario dovrà fornire all'Autorità la documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta.

Ai fini della stipula e a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché a garanzia della regolare esecuzione delle prestazioni e del risarcimento degli eventuali danni derivanti dall'inadempimento contrattuale, l'aggiudicatario deve presentare entro il termine che verrà assegnato dalla Stazione appaltante in sede di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, la **garanzia definitiva** ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 36/2023, pari al 5% dell'importo massimo contrattuale.

L'aggiudicatario dovrà altresì produrre la dichiarazione circa la **tracciabilità dei flussi finanziari**.

 AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI	SERVIZI DI RASSEGNA STAMPA ON LINE, MONITORAGGIO RADIO TELEVISIVO E VISUALIZZAZIONE DELLE AGENZIE DI STAMPA A FAVORE DI AGCM
--	---

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del d.lgs. n. 36/2023.

L'aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'Autorità si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata per motivi di urgenza.

24. Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35 e 36 del Codice e s.m.i. e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

25. Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (via Flaminia, n. 189 - 00196 Roma), nel rispetto dei termini di cui all'art. 120 del d.lgs. n.104/2010.

Roma 10 aprile 2025

Il Responsabile dell'Ufficio Acquisti
Antonello Schettino